

Trib. Milano, 12 ottobre 2025

(*Omissis*)

Il Giudice designato, dott.ssa Laura De Simone

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso, depositato in data 19.09.2025, (*Omissis*), ha chiesto la concessione del beneficio della “esdebitazione del sovraindebitamento incapiente” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 283 CCII.

Nella relazione particolareggiata del Gestore della Crisi, (*Omissis*), depositata unitamente al ricorso, è descritto lo stato di sovraindebitamento nel quale versa la debitrice come principalmente determinato dall’attività ispettiva svolta nel 2010 dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’impresa individuale del padre, (*Omissis*) (titolare di una gioielleria in (*Omissis*)), gestita in collaborazione con la madre, (*Omissis*).

In particolare, nel corso dell’attività ispettiva – continua l’OCC – è emerso che il padre non aveva adempiuto all’obbligo di redazione e conservazione dei registri contabili nonché di presentazione delle dichiarazioni fiscali con conseguente omissione dei versamenti dovuti a titolo di imposte per le annualità accertate 2005, 2006, 2007 e 2008. La Guardia di Finanza aveva, inoltre, accertato l’esistenza di una società di fatto tra l’odierna istante e i propri genitori, posto che la (*Omissis*), successivamente alla chiusura dell’impresa individuale del padre nel 2008, senza soluzione di continuità, aveva aperto una propria attività totalmente gestita dalla madre ed operante su un conto corrente intestato alla figlia.

Sulla base di queste evidenze, la (*Omissis*) è stata considerata responsabile, insieme ai propri genitori, di violazioni fiscali, in ordine ai quali l’Agenzia delle Entrate Riscossione, a tutt’oggi, trattiene un decimo dello stipendio mensile della ricorrente. E questo nonostante la ricorrente, nel periodo di riferimento, vivesse lontano da casa (*Omissis*) e fosse rimasta del tutto estranea – e all’oscuro – rispetto all’attività esercitata dalla famiglia. In ragione dell’ingente indebitamento complessivo maturato, pari a € 1.875.899,62, di cui € 1.859.019,38 nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, dell’assenza di beni e del reddito percepito – pari a € 21.189,15 annui (comprensivo dell’assegno INPS per il figlio) – indispensabile per il sostentamento della propria famiglia (costituita dalla stessa e dal figlio di meno di 2 anni).

Tanto premesso, osserva, innanzitutto, il giudice adito, con riferimento alla documentazione depositata, che sono stati forniti l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’indicazione degli stipendi e di tutte le

entrate; unitamente ad adeguata relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi.

Il presupposto oggettivo che permette al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione è che egli non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita, il patrimonio della ricorrente - rappresentato da un reddito mensile di circa € 1.300,00 - non risulta sufficiente neppure per provvedere ai bisogni della stessa ricorrente e del figlio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 283 comma 7 CCII *“Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 22”*.

Dal tenore letterale della disposizione richiamata, che delimita l'ambito di esercizio del potere del giudice in ordine alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, emerge con chiarezza che l'emanazione del relativo decreto è subordinata all'esito positivo della valutazione di meritevolezza del debitore, valutazione che deve essere condotta in relazione alle cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento in cui egli versa.

La *ratio* della norma è quella di offrire una *second chance* a quei soggetti che, pur privi di concrete prospettive di superamento spontaneo della propria condizione debitoria, possano tuttavia essere reinseriti nel circuito economico come soggetti produttivi. Tuttavia, il legislatore ha inteso escludere qualsiasi automatismo nella concessione del beneficio, demandando al giudice il (*Omissis*) apprezzamento in ordine alla sussistenza del requisito della meritevolezza, la cui imprescindibilità è affermata sin dal primo comma della disposizione, laddove il beneficiario viene individuato nel *“debitore persona fisica meritevole”*.

Tale requisito deve essere oggetto di un accertamento particolarmente rigoroso, considerato che l'esdebitazione comporta un rilevante sacrificio per la massa creditoria, il quale può ritenersi giustificato solo in presenza di una comprovata diligenza del debitore nell'assunzione e nella gestione delle proprie obbligazioni.

Nel caso di specie, dall'analisi delle cause dell'indebitamento, così come ricostruite dall'OCC, emerge che la (*Omissis*) ha acconsentito all'intestazione a proprio nome di una ditta individuale e di un conto corrente sui quali venivano effettuate le operazioni finanziarie di un'impresa successivamente oggetto di accertamento tributario.

In particolare, dalla lettura dei verbali di accertamento redatti dalla Guardia di Finanza - Gruppo (*Omissis*) - e, depositati unitamente al ricorso, è emerso che i *“i soci assumo, singolarmente e/o in*

comune, incarichi lavorativi riguardanti in generale la gestione dei rapporti con i clienti ed i fornitori, anche alla luce delle dichiarazioni del rappresentante della società (Omissis) sig. (Omissis) che indica le tre persone quali referenti.

Le risultanze di tali accertamenti sono state confermate sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale, che hanno rigettato i ricorsi proposti, ritenendo insussistenti adeguati elementi probatori idonei a dimostrare l'estraneità della ricorrente alla gestione dell'attività economica formalmente a lei intestata.

Alla luce di tali circostanze, devono ritenersi prive di rilievo le generiche dichiarazioni rese dalla ricorrente e dai suoi familiari circa la sua estraneità alla gestione dell'impresa, risultando le stesse smentite dall'analisi della documentazione in atti. Anche a voler ritenere che la (*Omissis*) abbia assunto la titolarità dell'attività imprenditoriale in modo meramente fittizio, dagli atti emerge comunque una sua partecipazione diretta alla gestione aziendale.

La copiosa documentazione prodotta con il ricorso non appare idonea a dimostrare il contrario né a confutare le risultanze investigative acquisite dalla Guardia di Finanza.

Pertanto, anche a voler escludere una compartecipazione attiva, e dunque dolosa, della debitrice allo schema imprenditoriale descritto (quand'anche i riscontri in atti siano univoci in tal senso), deve comunque ravvisarsi quanto meno una condotta gravemente colposa nella formazione dell'indebitamento. Invero, applicando i canoni di ordinaria diligenza, la (*Omissis*) avrebbe dovuto rendersi conto che l'intestazione a proprio nome di un'attività imprenditoriale – e il compimento di atti gestionali in seno alla stessa – comporta l'assunzione di responsabilità personale e illimitata per le obbligazioni dell'impresa.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, risultando accertata la sussistenza del dolo e della colpa grave nella formazione dell'indebitamento, deve escludersi la ricorrenza in capo alla richiedente del requisito soggettivo della meritevolezza, presupposto indefettibile per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.

PQM

letto l'articolo 283 comma 7 CCII;

RIGETTA la domanda di esdebitazione del sovraindebitato incapiente proposta ai sensi dell'articolo 283 CCII da (*Omissis*).

Si comunichi al debitore e all'OCC.

Milano, 12 ottobre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Laura De Simone